

- il tasso di conversione agricolo, e
- la media dei tassi dell'ecu pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, nel corso di un periodo da stabilirsi secondo la procedura prevista all'articolo 12. »

2) Il testo dell'articolo 6 bis, punto 2) è sostituito dal testo seguente :

- 2) Il tasso di conversione agricolo di uno Stato membro è adeguato secondo la procedura prevista all'articolo 12 in modo da evitare l'applicazione di importi compensativi monetari.

Tuttavia, quest'adeguamento ha luogo :

- in modo che in nessun caso, relativamente allo Stato membro di cui trattasi, la differenza tra il divario monetario effettivo per il settore carni suine, da un lato e, dall'altro, il divario mone-

tario effettivo per il settore dei cereali superi 8 punti ;

- in modo da ridurre il rischio di variazioni frequenti ed economicamente ingiustificate degli importi compensativi monetari. »

3) Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma è sostituito dal testo seguente :

- L'importo compensativo monetario è convertito in base ai tassi bilaterali risultanti dai tassi centrali o, se del caso, dai tassi medi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), secondo trattino. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1, punto 2) e l'articolo 2, punto 1) sono applicabili a decorrere dal 1° settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. MANNINO